

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RAPPRESENTATE NEL CISR AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2962

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI II

33. DOMANDA

DOCUMENTO: Allegato 5ter - Moduli caratteristiche dei brand (NEW)

TESTO:

Per la compilazione del presente allegato si faccia riferimento a tutto quanto previsto al paragrafo 5.2.1.1 del Capitolato Tecnico.

Inoltre, ciascun modulo allegato all’Offerta Tecnica:

[...]

la sezione “Scheda” dovrà essere contenuta entro 2 (due) pagine (ad eccezione quindi di eventuale indice, eventuale copertina e delle altre sezioni del modulo). Nel caso in cui il numero di pagine di una “Scheda” sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta.

DOMANDA:

L’Allegato 5 ter prevede un limite massimo di lunghezza pari a due pagine per ciascuna “Scheda” (cat. Base Android, Intermedia Android, Top Android, Premium Android, Modem), per un totale complessivo di 10 pagine. Considerato che le categorie degli smartphone prevedono caratteristiche peculiari differenti, potrebbe verificarsi la necessità per alcuni modelli di produrre meno di due pagine, mentre, per altri potrebbe rendersi indispensabile operare una sintesi per rientrare nel medesimo limite. Al fine di garantire una rappresentazione completa ed adeguata dei contenuti complessivi, si chiede pertanto di consentire uno sviluppo flessibile delle schede tra le diverse categorie, senza l’obbligo del limite di 2 pagine per ciascuna, fermo restando il tetto complessivo di 10 pagine.

Risposta

Si conferma, in via generale, il limite massimo di 2 (due) pagine per “Scheda”, fatto salvo quanto segue: nel solo caso sia offerto lo stesso brand per più categorie di prodotti, il limite massimo di pagine sarà quello complessivo dato dalla somma dei singoli limiti previsti per ciascuna scheda, di ogni categoria di prodotti in oggetto, potendo essere modulata la lunghezza delle singole schede anche oltre il rispettivo limite. Per esempio, se è offerto lo stesso brand per 3 categorie di prodotti il solo limite sarà quello complessivo di 6 pagine e la singola scheda potrà superare le 2 pagine.

Resta fermo in ogni caso quanto previsto nella risposta al quesito n. 3 della prima tranche di chiarimenti.

In ogni caso, si evidenzia che la sezione “Scheda” dei moduli di cui all’Allegato 5ter ha ad oggetto la descrizione delle caratteristiche di affidabilità del brand, ancorché riferite alla specifica categoria di terminale offerto, come chiaramente desumibile dal par. 5.2.1.1 del Capitolato Tecnico.

In tale prospettiva, le informazioni richieste devono essere riferite al brand nel suo complesso, ferma restando la necessità di ricondurle alla categoria oggetto della Scheda.

34. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare NEW par 21BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE verifiche del punto B (pag. 68)

DOMANDA: Con riferimento all’allegato 14, fermo restando le modalità di sottoscrizione previste per i documenti, si chiede di confermare se gli stessi documenti possono essere sottoscritti da un soggetto legittimato della Branch Italiana del produttore OEM.

Risposta

Si conferma che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara, le caratteristiche dichiarate nell’Allegato 14 possono essere sottoscritte “*da un soggetto del produttore legittimato alla dichiarazione delle stesse*”. Pertanto, è possibile che i documenti siano sottoscritti da un soggetto appartenente alla branch italiana del produttore, purché tale soggetto sia riconducibile al produttore medesimo e sia legittimato alla suddetta dichiarazione.

Resta fermo che non è richiesta la produzione di ulteriore documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto del produttore.

35. DOMANDA

Rif. Par. 21BIS Disciplinare

Quesito: Con riferimento al requisito minimo previsto dal Disciplinare, relativo agli obblighi in materia di gestione e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per il quale è richiesta la produzione della copia dell’attestato di iscrizione al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. par. 21BIS del Disciplinare), si chiede di chiarire quanto segue.

Nel caso di operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscritto al corrispondente Registro nazionale del Paese di stabilimento (nel caso di specie, Registro AEE di altro paese UE), che commercializza i prodotti in Italia avvalendosi di un distributore nazionale iscritto al Registro AEE italiano e che assolve tramite quest’ultimo gli obblighi previsti dalla normativa RAEE, si chiede di confermare se il requisito possa ritenersi soddisfatto mediante:

- a) la produzione della documentazione attestante l’iscrizione al Registro del Paese di origine;
- e/o
- b) la produzione di documentazione attestante il rapporto contrattuale, di mandato o altro titolo idoneo con il soggetto che assume gli obblighi RAEE sul territorio nazionale, corredata da copia dell’attestato di iscrizione di tale soggetto al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Risposta

Si conferma l’opzione sub b) del quesito.

36. DOMANDA

Rif. Par. 21BIS Disciplinare

Chiarimenti II

Quesito: Con riferimento ai seguenti punti:

1. REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAM:

- a) Caratteristica minima relativa agli obblighi in materia di gestione e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- c) Caratteristica minima relativa alla rispondenza al regolamento 1907/2006/CE, la direttiva 2011/65/EU e alla direttiva 2014/30/UE;
- d) Caratteristica minima relativa ai consumi energetici di Smartphone e Tablet (cfr.par. 5.2.1.3 del Capitolato Tecnico);
- e) Caratteristica minima relativa alla gestione delle batterie (cfr. par. 5.2.1.3, 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato Tecnico);
- f) Caratteristica minima relativa alla resistenza alle cadute di smartphone;
- g) Caratteristica minima relativa all'Eco-Progettazione (cfr. par. 5.2.1.3, 5.2.2 e 5.2.3 del Capitolato Tecnico).

2. REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI A SAR:

- i. Caratteristica migliorativa dei terminali relativa al SAR;

Si chiede di confermare che, con riferimento a detti requisiti minimi CAM, di cui ai punti a), c), d), e), f) e g), e requisiti migliorativi relativi a SAR, di cui al punto i. nel caso in cui la relativa comprova sia fornita mediante documentazione tecnica del produttore/vendor o ente certificatore terzo, non è richiesta la produzione di una specifica dichiarazione di conformità all'originale ex d.P.R. 445/2000 da sottoscrivere dal concorrente secondo le modalità indicate al punto 14.1. del presente Disciplinare.

Risposta

Non si conferma. Si veda a tal fine quanto espressamente previsto al paragrafo 21-bis del Disciplinare di Gara.

Divisione Sourcing Infrastrutture, TLC e Cybersecurity
Il Responsabile
Dott. Olindo Rencricca